

PAOLA MASSA

**LA REPUBBLICA DI GENOVA E LA CRISI  
DELL'ORDINAMENTO CORPORATIVO:  
DUE REDAZIONI SETTECENTESCHE DEGLI STATUTI  
DELL'ARTE DELLA SETA.**

LIBRERIA

LIBRERIA  
LIBRERIA  
LIBRERIA

*Sommario:* 1. Premessa - 2. Il governo aristocratico e le Arti nel Settecento - 3. La tradizione statutaria dell'Arte della seta. Gli Statuti del 1737 - 4. La riforma del 1785 - 5. Le Arti durante la Repubblica Ligure.

1. *Premessa.* Nel XVIII secolo l'organizzazione corporativa ha perso ormai in Italia le caratteristiche funzioni di regolamentazione di buona parte della vita economica attraverso il controllo della produzione e del commercio. Le nuove condizioni create dalla concorrenza dei prodotti esteri inducono le corporazioni ad attestarsi su posizioni di difesa dei privilegi, cercando, all'interno, di limitare l'ingresso di nuovi aderenti, cioè di uomini ed idee nuove, ed all'esterno di accrescere le misure protezionistiche. Si tende quindi a restringere la base soggettiva dell'organizzazione, favorendo l'ereditarietà delle arti e scoraggiando con esami e tasse gli aspiranti alla cooptazione e, per altro verso, si preme sugli organi pubblici con richieste di barriere doganali che consentano la sopravvivenza di un certo livello di produzione e di sovvenzioni che soccorrano le esportazioni<sup>1</sup>. Tali comportamenti, oltre a creare un'organizzazione sempre meno funzionale rispetto alle nuove realtà economiche, si pongono anche come una rigida chiusura verso le innovazioni tecniche e produttive altrove attuate ed aggravano progressivamente posizioni già deteriorate.

In misura diversa nei vari Stati si tenta di intervenire per mutare queste situazioni. La politica governativa subisce nella seconda metà del secolo una brusca accelerazione, anche sotto la spinta di nuove correnti di pensiero e, senza peraltro giungere di norma alla soppressione delle Arti, ritiene di poter ottenere egualmente risultati di propulsione e di progresso aprendole a tutti gli aspiranti ovvero scavalcandole con la concessione di privative alle manifatture di nuova istituzione<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Su questo complesso problema, cfr. L. DAL PANE, *Il tramonto delle corporazioni in Italia (secoli XVIII e XIX)*, Milano 1940, p. 8 e sgg.; IDEM, *Storia del lavoro in Italia dagli inizi del secolo XVIII al 1815*, Milano 1958, pp. 253-305 (spec. p. 271 e sgg.) e pp. 361-388; A. FANFANI, *Storia del lavoro in Italia dalla fine del secolo XV agli inizi del XVIII*, Milano 1959, pp. 167-254. Più in generale, S.J. WOOLF, *La storia politica e sociale*, in *Storia d'Italia*, III (*Dal primo Settecento all'unità*), Torino 1973, p. 40 e sgg.; A. CARACCILO, *La storia economica*, *ibidem*, pp. 629-32 e R. ROMANO, *La storia economica. Dal secolo XIV al Settecento*, *ibidem*, II, tomo 2°, Torino 1974.

<sup>2</sup> Cfr. per tutti, G. LUZZATTO, *Storia economica dell'età moderna e contemporanea*, Parte II: *L'età contemporanea*, Padova 1960, pp. 154-156 e p. 178 e sgg. e S.J. WOOLF, *La storia politica e sociale* cit., p. 40 e sgg.

Nella Repubblica di Genova, le novità economiche e culturali giungono attutite e non hanno la forza sufficiente ad innervare un organismo socio-politico ormai sclerotizzato in tradizionali equilibri di potere<sup>3</sup>. Le nuove idee che pur si diffondono intorno alla metà del secolo trovano le industrie cittadine in grave recessione, l'erosione del livello dei salari, ed una struttura corporativa fatiscante, ma non ancora svuotata della sua tradizionale forza. Per scoprire le tracce di qualche cambiamento, ispirato, con ritardo, alla coeva esperienza italiana, è necessario rifarsi agli anni ottanta ed ai dibattiti iniziati da poco soprattutto sul giornale *Avvisi*, fondato nel 1776, ed in modo particolare all'attività della Società Patria delle Arti e Manifatture, sorta nel 1786<sup>4</sup>.

In tale contesto si colloca una riforma degli Statuti dell'Arte genovese della seta avvenuta nel 1785<sup>5</sup>, la cui importanza sta proprio nella sua qualificazione di estremo tentativo di fronteggiare la crisi dell'istituzione corporativa e dell'industria mediante concessioni ed adeguamenti alla situazione contingente. Da un punto di vista organizzativo, infatti, la corporazione non necessitava di revisioni statutarie, poiché solo alcuni decenni prima, nel 1737<sup>6</sup>, l'Arte ave-

---

<sup>3</sup> Per la situazione degli studi sulla Repubblica di Genova nel secolo XVIII, si veda V. VITALE, *Breviario della storia di Genova*, Genova 1955, II, pp. 175-193; D. VENERUSO, *Genova e la Liguria dal 1700 al 1815 nella recente storiografia*, in «Rassegna storica del Risorgimento», L (1963), pp. 33-56; A. CARACCILO, *Il Settecento*, in «Bibliografia dell'età del Risorgimento in onore di A.M. Ghisalberti», Firenze 1971, I, p. 71; L. GARIBBO, *La neutralità della Repubblica di Genova. Saggio sulla condizione dei piccoli Stati nell'Europa del Settecento*, I, Milano 1972, pp. 5-8.

<sup>4</sup> Per notizie e riferimenti bibliografici più dettagliati, si veda S. ROTTA, *Documenti per la storia dell'Illuminismo a Genova. Lettere di Agostino Lomellini a Paolo Frisi*, in «Miscellanea di Storia Ligure», I, Genova 1958, pp. 191-93; IDEM, *Idee di riforma nella Genova settecentesca e la diffusione del pensiero di Montesquieu*, in «Il movimento operaio e socialista in Liguria», VII (1961), nn. 3-4, pp. 229-335 e spec. p. 251 e sgg.; L. BULFERETTI-C. COSTANTINI, *Industria e commercio in Liguria nell'età del Risorgimento (1700-1861)*, Milano 1966, p. 46 e sgg.; M. CALEGARI, *La società patria delle Arti e delle manifatture. Iniziativa imprenditoriale e rinnovamento tecnologico nel riformismo genovese del Settecento*, Firenze 1969, spec. pp. 3 e sgg., 7 e sgg., 39 e sgg.; F. VENTURI, *Settecento Riformatore. Da Muratori a Beccaria*, Torino 1969, pp. 198-271; C. COSTANTINI, *Comunità e territorio in Liguria: l'inchiesta dell'«Istituto Nazionale» (1799)*, in *Territorio e Società nella Liguria moderna. Studi di storia del territorio*, Genova 1976, spec. p. 295 e sgg., e, da ultimo, IDEM, *La Repubblica di Genova nell'età moderna*, Torino 1978, p. 452 e sgg.

<sup>5</sup> *Le Leggi dell'Arte della seta riformate l'anno MDCCLXXXV. Divise in due parti*, in Genova presso Giovanni Franchelli, s.d. (ma 1785).

<sup>6</sup> *Leggi e ordini per l'arte della seta, recompile d'ordine e comandamento del Magistrato Eccellentissimo e Prestantissimo della seta, l'anno del Signore MDCCXXXVII*, ms. della BIBLIOTECA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI GENOVA, da ora B.C.C.G., segn. Ar. 2, pte. s., sec. XVIII, mm. 415 x 280, cc. 63 più 52 cc. bianche non numerate. Le ultime 17 carte, numerate in 34 pagine, contengono un indice dei Capitoli (pp. 1-6) ed un «Indice particolare delle materie» in ordine alfabetico (pp. 7-34).

va provveduto, dopo tre secoli, al primo riordinamento globale degli Statuti ottenuti nel 1432<sup>7</sup>. Questa prima redazione settecentesca, tutt'ora manoscritta e fin'ora trascurata, è quindi il punto di arrivo di un adeguamento plurisecolare in campo amministrativo, organizzativo e tecnico, ma a questi pregi documentari aggiunge la possibilità di confronto con la riforma che nemmeno cinquant'anni dopo, nel 1785, ne ha interrotto la vigenza. Dall'esame comparato emergono gli elementi fortemente innovativi, il tentativo di democratizzazione, le aperture ed i cedimenti che caratterizzano la redazione statutaria del 1785, che fu significativamente data alle stampe «per la maggior cognizione di quanto... viene disposto»<sup>8</sup>.

2. *Il governo aristocratico e le Arti nel Settecento*. Tra la fine del XVII secolo e la metà del XVIII, a Genova, il proposito di favorire una evoluzione che liberi la città dalla rigida ripartizione in mestieri affiora ancora con difficoltà e le sporadiche iniziative innovatrici si concentrano nel settore delle manifatture privilegiate, in cui, come è stato detto, sembra possibile conciliare le esigenze della nuova industria con gli interessi fiscali della Casa di San Giorgio ed anche, in qualche modo, con quelli dell'antico ceto mercantile ed imprenditoriale<sup>9</sup>.

Se si fa eccezione per la forzata e temporanea apertura generale delle Arti successiva alla peste del 1656-57, che — tranne che per l'Arte della seta — accantonò per poco tempo accertamenti, tirocini, esami e tasse, permettendo la libera iscrizione nelle matricole<sup>10</sup>, i decenni successivi vedono soltanto rari e sporadici tentativi riformatori. Uno dei più interessanti ha per protagonisti, nel 1698, proprio alcuni rappresentanti di quell'attività serica che ha spesso affermato di considerare la rigida regolamentazione industriale come propria caratteristica identificante e come garanzia irrinunciabile di continuità. Nella circostanza, con la richiesta della piena libertà di fabbricazione per ogni sorta di panni di seta e di una adeguata revisione dell'ordinamento corporativo, si ha riguardo essenzialmente al desiderio di «aumentare maggiormente il traffico» e non si ottengono pertanto risultati rilevanti sulla strada della liberalizzazio-

---

<sup>7</sup> Per il testo degli Statuti del 1432 si veda G. MORAZZONI, *Le stoffe genovesi*, Genova 1941, pp. 7-51 e R. DI TUCCI, *Lineamenti storici dell'industria serica genovese*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», XXI, 1948, pp. 21-47.

<sup>8</sup> *Le Leggi dell'Arte della seta riformate* cit., p. 59.

<sup>9</sup> L. BULFERETTI-C. COSTANTINI cit., p. 51. Vedi anche G. GIACCHERO, *Economia e società del Settecento genovese*, Genova 1973, p. 432.

<sup>10</sup> Si veda G. GIACCHERO cit., p. 309 e sgg.

ne: il permesso è concesso per cinque anni, ma al Magistrato della Seta rimane l'approvazione preventiva dei programmi di produzione<sup>11</sup>.

In questo periodo l'azione del governo aristocratico nei confronti delle Arti è caratterizzata soprattutto dal tentativo di uniformare la normativa mediante l'emanazione di «Ordini generali» validi per tutte le corporazioni, il cui numero, rispetto ai secoli precedenti, è andato progressivamente aumentando<sup>12</sup>. Il testo dei provvedimenti viene dato alle stampe oltre che ripreso nei capitoli dedicati ai singoli mestieri.

Si tratta di uno strumento che, in presenza della necessaria volontà politica, potrebbe essere validamente utilizzato per incidere anche profondamente sulla struttura corporativa, ma i risultati sono scarsi. Se, infatti, nelle prime disposizioni del 1640 e del 1668 (ma edite nel 1698)<sup>13</sup>, le materie trattate (compiti ed elezione dei notai dell'Arte; consoli e loro attività giurisdizionale) non hanno alcuna rilevanza riformistica, nel 1689 si registra un intervento che, nel limitare i privilegi dei figli dei maestri, lascia intravedere un tentativo di allargamento della base delle Arti contro l'eccessivo monopolio dei maestri: esso, peraltro, è in breve vanificato dalle numerose eccezioni successivamente concesse<sup>14</sup>. Occorre arrivare al 1755 per avere un altro provvedimento che, concedendo dilazioni di tempo per pagare la *compra* dell'Arte (cioè l'immatricolazione senza tirocinio), sembra voler reagire allo strapotere ed alla chiusura dei mestieri attuata attraverso il progressivo inasprimento del prezzo di acquisto. I livelli raggiunti sono invero eccessivi ed inducono i Padri del Comune, nel 1761, a decretare anche la diminuzione delle tariffe stesse, facendole tornare al livello del 1746<sup>15</sup>.

<sup>11</sup> L. BULFERETTI-C. COSTANTINI cit., p. 45.

<sup>12</sup> Le corporazioni genovesi sono ottantatre nell'ordine di precedenza della processione del Corpus Domini del 1557 (O. PASTINE, *L'Arte dei corallieri nell'ordinamento delle corporazioni genovesi*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», LXI, 1933, p. 331); ottantacinque nel 1628-30 (ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI GENOVA, da ora A.S.C.G., *Arti*, filza 435); intorno a novanta nel periodo 1750-1797 (*Ibidem*, filze da 513 a 537), ma nel XVIII secolo alcune Arti attive nel Cinquecento sono ormai scomparse.

<sup>13</sup> *Ordini generali per le Arti*, Genova 1724, per N.M. Scionico, esemplare rilegato nel ms. *Miscell.*, segn. B.N.8 della BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DI GENOVA, da ora B.U.G., pp. 153-172 (pp. 1-38 del fascicolo). Si tratta della ristampa degli *Ordini generali* emanati nel 1668 e delle successive modifiche fino al 1689 (pp. 1-25) — la cui prima edizione è appunto del 1689 — aggiornate al 1724 con le *Altre Addizioni fatte à detti ordini, ò sia deliberationi per il buon regolamento di dette Arti* (pp. 25-38).

<sup>14</sup> *Ordini generali* cit. Ai figli dei maestri è reso obbligatorio l'esame ed il pagamento della tassa, come a qualsiasi garzone; ai figli nati prima dell'immatricolazione del padre viene inoltre prescritto un tirocinio con un altro maestro. Cfr. anche G. GIACCHERO cit., p. 322.

<sup>15</sup> *Ordine generale* aggiunto ai *Capitoli dell'Arte dei Repezzini*, ms. B.U.G., segn. B.I.49, e A.S.C.G., *Arti*, filza 520.

Di quello stesso anno è un ultimo provvedimento qualificante se considerato alla luce della dilagante tendenza alle concentrazioni familiari nei vertici delle varie Arti: un decreto generale valido per tutte le corporazioni stabilisce infatti che non possono essere eletti contemporaneamente alle più alte cariche «padri e figli; due fratelli; suocero e genero; zio e nipote; due cugini...»<sup>16</sup>.

Con l'inizio degli anni sessanta, del resto, si intensificano le aperture del governo: oltre alla moltiplicazione dei riconoscimenti a chi introduca nella città nuove produzioni e tecniche più progredite<sup>17</sup>, si arriva a veri e propri appelli e dichiarazioni programmatiche dei Collegi, che cercano possibili sbocchi della crisi economica attraverso un intervento statale, a scapito del potere tradizionale e della eccessiva rigidità delle Arti<sup>18</sup>.

Come è stato osservato, le intenzioni del governo, già chiare nelle deliberazioni dei Padri del Comune del 1761<sup>19</sup>, assumono nei capitoli del Portofranco del 1763 e del 1778 un significato tanto estensivo da poter essere interpretato quasi come qualcosa di assai prossimo ad una vera e propria apertura delle arti<sup>20</sup>.

---

<sup>16</sup> *Ibidem*. Cfr. anche G. GIACCHERO cit., pp. 322-23.

<sup>17</sup> Cfr., da ultimo, gli elenchi in M. CALEGARI cit., p. 42, e G. GIACCHERO cit., pp. 328-29, pp. 335-40 e p. 432, a cui possiamo aggiungere: la concessione rilasciata al seatiere Pisani, nel 1754, di costruire pezze di minor peso e larghezza di quelle prescritte, «come si fanno a Firenze» (A.S.C.G., *Arte della seta, Pratiche diverse*, filza 600); il permesso ad Agostino Ponte, nel 1771, direttore di una fabbrica di tele «ad uso di Bologna», contro il parere dell'Arte dei bombaciari, di studiare il modo di produrre tele di canapa e bombace più belle e più robuste di quelle prodotte dai bombaciari cittadini; l'autorizzazione a Giuseppe Siviglia di Barcellona, sempre nel 1771, di introdurre una nuova lavorazione di fazzoletti di seta ad uso di quella città; il consenso dato a Luigi Venuto nel 1789, di installare una nuova fabbrica di metallo bianco, dopo che il Senato ha confrontato i prodotti del Venuto con quelli dell'Arte degli Stagnari, Ottonieri e Fonditori (A.S.C.G., *Arti*, filze 523 e 533).

<sup>18</sup> Cfr. M. CALEGARI cit., pp. 40-41.

<sup>19</sup> «Avendo i Serenissimi Collegi sempre solleciti a procurare l'aumentazione del Commercio con l'introduzione di nuove Arti, o con la miglioramento delle già introdotte, a sollievo e vantaggio de' loro Popoli, con Decreto... fatto li 27 maggio... eccitato il nostro zelo a che, presentandosi qualche persona che volesse introdurre nella presente Città qualche nuova Arte, o volesse nobilmente migliorare alcuna delle già introdotte, non mancassimo da farlo presente a' Prefati Serenissimi Collegi, li quali si presteranno a tutti quelli privilegi et esenzioni che saranno corrispondenti al vantaggio che potrà sperarsi nel Commercio dalla introduzione di dette nuove Arti e da detti miglioramenti... con l'incarico... di far pubblicare gli opportuni Proclami, co' quali vengano invitati tutti quelli che desiderano introdurre dette nuove Arti o migliorare le già introdotte, a presentarsi per godere di quelli privilegi et esenzioni si stimassero di accordare...» (A.S.C.G., *Arti*, filza 520). Cfr. anche M. CALEGARI cit., pp. 40-41.

<sup>20</sup> G. GIACCHERO cit., p. 342 e p. 432: «... Non ostante che dalla generale concessione de'Privilegi contenuti nella presente legge resti escluso il libero esercizio delle Arti già introdotte;

3. *La tradizione statutaria dell'Arte della seta. Gli Statuti del 1737.* Le vicende dell'industria serica e della corporazione che raggruppa i mercanti-imprenditori che operano in questo settore sono sovente per la storia economica di Genova un campione la cui validità assume una portata più ampia, permettendo di esemplificare fenomeni di tipo generale. Anche per quanto concerne le varie fasi attraverso cui passano gli Statuti dell'Arte della seta, si può dire che esse sono strettamente collegate con gli indirizzi e l'evoluzione dell'economia e della politica economica della Repubblica.

I primi Statuti sono concessi all'Arte nel 1432, in un momento in cui la presenza dell'industria sta diventando sempre più importante per l'economia cittadina: essi sanciscono la scissione di 179 mercanti-imprenditori serici dalla corporazione dei merciai, dalla quale si rendono autonomi proprio per i «maggiore avanzamenti, sì nella quantità come nella varietà e stima» che i lavori di seta hanno ormai raggiunto col passare del tempo<sup>21</sup>.

Questo testo non presenta caratteristiche particolari, ma ricalca il sistema organizzativo comune a tutte le corporazioni, con tre gruppi di norme: tecniche, religiose ed amministrative<sup>22</sup>. Le prescrizioni tecniche sono molto ridotte (6 capitoli su 43): ci si limita ad enunciare alcuni principi di carattere generale sull'altezza dei tessuti e sulla qualità degli orditi e delle trame. Anche le dispo-

---

ad ogni modo si fa noto che presentandosi qualche persona sia Nazionale che Forestiera, la quale volesse esercitare le Arti già introdotte, potrà ciò eseguire, osservate le Leggi e i Regolamenti prefissi ad ogni arte in particolare, e inoltre se volesse introdurre nella presente città qualche nuova Arte, oppure fare qualche notevole miglioramento alle già introdotte, in tal caso non solamente sarà ricevuto ed esaminato il di lui progetto, ma ancora se le faranno provare tutti quei privilegi ed esenzioni che saranno corrispondenti al vantaggio che potrà sperarsi nel commercio dall'introduzione di detta nuova Arte o dal miglioramento di alcune delle già introdotte...». Cfr. anche G. GIACCHERO, *Origini e sviluppi del porto franco genovese (11 agosto 1590 - 9 ottobre 1778)*, Genova 1972, pp. 212-213.

<sup>21</sup> Cfr. P. MASSA, *L'Arte genovese della seta nella normativa del XV e del XVI secolo*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s. X, 1970, p. 5, pp. 21-22, p. 37 e sgg., e la bibliografia ivi citata. Per il testo degli Statuti vedi nota (?): nel corso di questo lavoro si fa riferimento all'edizione del MORAZZONI.

<sup>22</sup> A. FANFANI cit., pp. 167-378. In questo volume, come in quello di L. DAL PANE (*Storia del lavoro* cit.), assai rari sono i riferimenti a corporazioni genovesi, per le quali in passato la bibliografia era molto scarsa e le fonti principali spesso inaccessibili (v. su questo problema anche E. GRENDI, *Introduzione alla storia moderna della Repubblica di Genova*, Genova 1973, p. 101 e sgg.). Più di recente vedi le numerose notizie sparse in G. GIACCHERO, *Economia e società* cit.; da ultimo, per alcuni aspetti particolari, P. MASSA, *Forme di previdenza nelle corporazioni di mestiere a Genova nell'età moderna*, in «La Berio», 1979, pp. 3-17, con riferimenti bibliografici e rassegna di fonti, e AA.VV. *Maestri e garzoni nella società genovese fra XV e XVI secolo*, in «Quaderni del Centro di Storia della Tecnica», 3, I, Genova 1979 e 4, II, Genova 1980.

sizioni rituali e religiose, riassunte in tre capitoli, concernono la consuetudinaria partecipazione alle feste, alle luminarie, alle nozze ed ai funerali, non solo degli associati, ma dei loro familiari, rendendole obbligatorie con multe per gli inadempienti<sup>23</sup>. Più importanti i capitoli, assai rigidi, sugli organi della corporazione e sull'ingresso nella stessa, per il quale è necessario, oltre alla cittadinanza, un apprendistato di sei anni presso un maestro, senza salario, ed il pagamento di una tassa di una lira e cinque soldi: non vi è però alcun limite al numero dei giovani che ogni setaiolo può tenere presso di sé. È possibile compere l'Arte, cioè essere immatricolati senza apprendistato, ma occorre un esame ed il pagamento di un prezzo assai elevato: venti lire se si tratta di un cittadino genovese e trenta per gli stranieri, per i quali sono comunque prescritti, oltre ad un esame, il preventivo acquisto della cittadinanza, la residenza in città ed il divieto di elettorato attivo e passivo, «nisi talis extraneus per sex annos continuos manserit in civitate vel burgis Ianue cum sua familia»<sup>24</sup>. I figli dei maestri sono esenti sia dalla tassa, sia dall'apprendistato.

Le norme del 1432 subiscono col passare del tempo numerose e consistenti modifiche, che mettono in rilievo il processo di adattamento della struttura organizzativa dell'Arte alle nuove esigenze che mano a mano si presentano e diventano pressanti. I mutamenti avvengono a ritmo particolarmente intenso nel corso del XV e del XVI secolo, in cui lo sviluppo della produzione serica procede di pari passo con l'affermarsi dell'importanza e del prestigio della corporazione in seno alla Repubblica, ma ancora nel Seicento, quando l'industria inizia un progressivo processo di decadenza<sup>25</sup>, essi sono frequenti.

Peraltro, in tutto questo periodo, durante il quale anche le disposizioni tecniche si arricchiscono gradualmente di regole sempre più particolareggiate, destinate ad evitare le falsificazioni delle tinte e dei tessuti più importanti<sup>26</sup>, la corporazione non ritiene mai necessario procedere ad un riordinamento della propria normativa e ad una nuova stesura degli Statuti.

Occorre arrivare al 1737, cioè a quasi tre secoli dopo, per avere una redazione statutaria aggiornata, redatta in volgare. Tale redazione, che in forma manoscritta è conservata, come si è detto, presso la Biblioteca della Camera di

---

<sup>23</sup> M. MORAZZONI cit., pp. 120-123.

<sup>24</sup> *Ibidem*, pp. 102 e 109.

<sup>25</sup> Cfr. P. MASSA, *L'Arte genovese della seta* cit., pp. 7-8, p. 24, e *passim*; G. SIVORI, *Il tramonto dell'industria serica genovese*, in «Rivista Storica Italiana», LXXXIV (1972), p. 897 e p. 939 e sgg.

<sup>26</sup> Cfr. P. MASSA, *L'Arte genovese della seta* cit., pp. 159-182, e G. SIVORI cit., p. 911 e sgg.

Commercio, Industria ed Agricoltura di Genova<sup>27</sup>, è rimasta fin'ora quasi sconosciuta e comprende le norme che regolano l'Arte della seta per quasi metà del secolo XVIII. Tra essa e la compilazione del 1432 rimane, come documento della vita della corporazione, la raccolta di tutti i decreti, le suppliche e le sentenze che la concernono e che innovano l'originario ordinamento, tramandate in tre codici appartenenti all'Arte e facenti parte del suo archivio ufficiale<sup>28</sup>.

È proprio a questo coacervo di disposizioni che si fa riferimento nel *Proemio* dell'edizione del 1737, nel chiarire, dopo aver ricordato i meriti dell'industria<sup>29</sup>, le motivazioni che hanno portato al riordinamento:

«Tuttocchè l'arte nobilissima della seta abbia antichissime le sue leggi, che con distinto metodo sono state ò riformate ò ampliate, secondo la diversità e contingenza de' tempi...

Pure non essendo dette leggi et ordini metodicamente descritti in alcun volume, e nascendo da ciò l'esser molto difficile à qualunque professore il rendersi pratico delle Leggi et ordini medesimi, era necessario che fossero tutte compilate e resa manuale à chi che sia, che ò principalmente ò dipendentemente applichi et applicar voglia à questa professione, la cognitione di tutto ciò che appartenga alla professione medesima»<sup>30</sup>.

Alla base della nuova stesura non è quindi una spinta innovativa, ma una esigenza sistematica e pratica sentita dalla corporazione, di cui le norme risultano una libera emanazione.

I vari capitoli, assai diversi se confrontati con quelli del 1432, sono il punto di arrivo della evoluzione plurisecolare delle norme originarie: accanto a ciascuno di essi e sovente anche per i singoli commi, viene indicato dai compilato-

<sup>27</sup> Vedi nota (6).

<sup>28</sup> Si tratta del «*Liber secundus decretorum et seu capitulorum artis seateriorum, ab anno 1432 usque ad 1562*», ms. B. U. G., segn. B.II.25, membr., secc. XV-XVI, mm. 235 x 160, cc. 276; del «*Liber tertius decretorum Artis serici, ab anno 1560 usque ad annum 1693*», ms. B.C.C.G., segn. Ar. n° 2, pte.s., membr., secc. XVI-XVII, mm. 245 x 175, cc. 193 e delle «*Leges et Ordinationes Magistratus Serici*», ms. B.C.C.G., segn. Ar. n° 2 - pte.s., secc. XVII-XVIII, mm. 345 x 240, cc. 478, in parte copia dei due precedenti, ma aggiornato fino al 1754. Su questi ms. vedi P. MASSA, *L'Arte genovese della seta* cit., pp. 8-12.

<sup>29</sup> L'Arte tende a mettere in rilievo la propria importanza specialmente per quanto concerne la rilevante manodopera impiegata: «... un esercizio che in tutte le sue parti è stato stimato in ogni tempo non solamente decoroso et onorifico, ma utile e vantaggioso particolarmente in riguardo alle tante persone che s'impiegano con loro profitto nelle manifatture...» (*Leggi e ordini per l'arte della seta, recompilate* cit., p. 1). Per un esame dei motivi fondamentali di cui gli imprenditori serici nei vari secoli si fanno forti nelle loro richieste alle autorità della Repubblica, vedi P. MASSA, *La «fabbrica» dei velluti genovesi. Da Genova a Zoagli*, Zoagli 1981, *Introduzione*.

<sup>30</sup> *Leggi e ordini per l'arte della seta, recompilate* cit., p. 1.

ri il riferimento al Libro dei decreti ed alla disposizione in base alla quale si è provveduto alla riforma del dettato quattrocentesco; nel titolo stesso di questo nuovo «Codice» dell'Arte si parla di «Leggi... *recompilate* d'ordine e comandamento del Magistrato... della Seta»<sup>31</sup>.

La prima parte (Libro primo) delle due in cui la compilazione statutaria è ora organizzata, è dedicata alla struttura interna dell'Arte, a cui hanno riguardo ventuno dei 28 capitoli complessivi, ed ai rapporti con i «manifatturieri», regolati nei rimanenti sette, mentre risultano praticamente scomparse le prescrizioni di tipo rituale e religioso<sup>32</sup>.

Nei secoli precedenti, attraverso successive proliferazioni delle cariche, si è formato alle dipendenze dei consoli e del consiglio — che, sotto la presidenza di un Senatore costituiscono ora il Magistrato della Seta — una piccola organizzazione burocratica, formata da *uffiziali* e subalterni di cui gli Statuti del 1432 non avevano previsto l'inquadramento<sup>33</sup>. Nello Statuto del 1737 questo organismo viene invece inserito anche formalmente nella disciplina dell'Arte; così anche i tredici capitoli concernenti le finalità e le competenze dell'Arte, gli obblighi degli imprenditori e dell'assemblea, oltre alle norme relative all'elezione dei consoli e dei consiglieri ed alla loro giurisdizione civile, riportano le numerose ed articolate disposizioni emanate al riguardo durante il XVI secolo, talora in successive fasi, come nel caso del difficile accordo con l'Arte dei tessitori per modificare le modalità procedurali del tribunale misto<sup>34</sup>, o in quello della fissazione del *quorum* per la validità dell'assemblea<sup>35</sup>.

Riguardo poi alle prescrizioni relative all'ingresso nella corporazione, è da registrare una maggiorazione del prezzo d'acquisto (ora di 200 scudi d'argento) ed un irrigidimento nei confronti degli apprendisti, che rispecchia la ten-

---

<sup>31</sup> *Corsivo nostro*. Vedi nota (6).

<sup>32</sup> Fa eccezione il capitolo «Delle feste», atipicamente collocato nella seconda parte della redazione.

<sup>33</sup> Sei capitoli sono dedicati a queste nuove istituzioni: «Dell'Eccellentissimo e Prestantissimo Magistrato della Seta»; «Del Magistrato de' quattro Protettori»; «Del Cancelliere, sua Elezione e conferma»; «Dell'Elezione del sottocancelliere e sue incombenze»; «De' sindici dell'Arte»; «Dell'Elezione del Barigello» (*Leggi e ordini per l'Arte della seta, recompilate cit.*, pp. 12-14 e 27-33). Su queste figure vedi anche P. MASSA, *L'Arte genovese della seta cit.*, pp. 45-64.

<sup>34</sup> «Dell'Autorità criminale de' consoli de' seateri e consoli de' tessitori, in che e come debbano essercitarla» (*Leggi e ordini per l'Arte della seta, recompilate cit.*, pp. 23-26). Vedi anche P. MASSA, *L'Arte genovese della seta cit.*, pp. 29-30 e 48-53.

<sup>35</sup> *Ibidem*, pp. 53-55. Negli Statuti del 1737 viene stabilito che «S'intenderà numero legittimo di università quando interverranno nella Loggia della seta quaranta seateri... compresi li Magistrati» (*Leggi e ordini per l'Arte della seta, recompilate cit.*, p. 6).

denza, tipica dei vari mestieri nella prima metà del Settecento, a facilitare l'immatricolazione dei figli dei maestri, per i quali è confermata l'esenzione da qualsiasi onere. Non solo, infatti, viene tassativamente proibito ad ogni setaiolo di tenere più di un garzone «dell'età di anni quattordici in venti»<sup>36</sup>, ma l'accartazione di questi deve essere preventivamente approvata dal Magistrato della Seta e dai Quattro Protettori, con due terzi dei voti favorevoli. Al termine dei sei anni — già previsti nel 1432 — l'apprendista è ora tenuto anche a superare un esame presso lo stesso Magistrato con almeno sei voti favorevoli ed al pagamento di una tassa rimasta invariata per i Genovesi ma portata a trenta lire per i forestieri che abbiano ottenuto la cittadinanza<sup>37</sup>.

Anche i capitoli concernenti i rapporti con le varie categorie degli artigiani serici rappresentano il punto di arrivo di controversie secolari concernenti — di norma — richieste di maggiore autonomia in campo economico o/e organizzativo<sup>38</sup>.

Particolare rilievo assume la concessione ai tessitori di una *abilitazione* a tessere per proprio conto su due telai senza essere immatricolati nell'Arte della seta<sup>39</sup>, in un periodo in cui la tessitura serica — e quella dei velluti in particolare — è ormai ufficialmente decentrata in numerose località della Riviera di Levante dove, lontano dai controlli dell'Arte, i manifatturieri possono operare, anche per conto proprio, più liberamente<sup>40</sup>.

---

<sup>36</sup> Il provvedimento di limitare il numero dei garzoni ad uno o due accomuna alla metà del secolo numerose Arti genovesi, da alcune delle quali viene anche avanzata la richiesta — sovente accolta — del blocco degli accartamenti. Si può ancora notare, per l'Arte della seta, che il periodo di garzonato di sei anni, prescritto già nel 1432, è nel gruppo dei più brevi previsti dai diversi mestieri nella seconda metà del Settecento, in cui la media è di sette anni (9 per gli orafi, uno dei più elevati). L'età minima e massima dei garzoni è invece tra le più elevate: la media della minima è 12-14 anni, della massima 16-18. Cfr. A.S.C.G., *Arti*, filze 513-537.

<sup>37</sup> *Ibidem*, pp. 2-5, «Chi sia dell'Arte della Seta e possa esser ammesso alla medesima, e del modo di esser ammesso», e pp. 44-45, «De' Giovani de' Seatieri». L'atteggiamento di chiusura nei confronti degli stranieri è drastico e dà talora origine a tentativi di aggirare la norma da parte di stranieri, forniti di capitali che assumono partecipazioni in «volte» simulando prestiti personali agli imprenditori. Si veda ad esempio la denuncia di uno di questi casi al Magistrato della seta in *Miscellanea Giuridiche*, BIBLIOTECA GIURIDICA P.E. BENZA DI GENOVA, da ora B.G.B., vol. 12, alleg. n° 37, pp. 874-889, *La regolamentazione della professione della seta in Genova*, Genova s.d. (ma metà sec. XVIII).

<sup>38</sup> Cfr. P. MASSA, *L'Arte genovese della seta cit.*, pp. 99-158.

<sup>39</sup> Le due fattispecie sono regolamentate da capitoli diversi: «De' Tessitori che si fanno ascrivere seatieri, loro obblighi e Facoltà», e «Del Tessitore che può tessere del proprio» (*Leggi e ordini per l'Arte della seta, recompile cit.*, pp. 38-39 e 43-44).

<sup>40</sup> Sul processo di ruralizzazione della tessitura serica nella Riviera di Levante, v. P. MASSA, *La «fabbrica» dei velluti cit.*, p. 57 e sgg.

La seconda parte (Libro secondo) della redazione del 1737, è dedicata quasi esclusivamente (venti su venticinque capitoli) alle prescrizioni tecniche, compresa la repressione delle frodi, ed ai principi di politica economica relativi alla produzione serica. Risultano infatti codificate sinteticamente le varie disposizioni concernenti l'importante divieto «Che l'Arte della seta non possa essere portata fuori dal Dominio» e la regola «De' panni di seta forastieri e loro proibizione»<sup>41</sup>, a cui nei secoli precedenti l'Arte aveva dedicato una serie di decreti ribaditi con insistenza e progressivamente aggiornati<sup>42</sup>. Apporto dei tempi nuovi sono invece in questo campo le disposizioni di altri due capitoli: il primo, «Delle sete nostrali e loro estrazione»<sup>43</sup>, prescrivendo il divieto di esportare seta greggia e semilavorata di origine ligure e lombarda, cerca di riservare alla manifattura locale l'esclusiva di semiprodotto per i quali la richiesta dall'estero è molto forte, in un momento in cui la domanda dei tessuti è in netta diminuzione; il secondo, «De' Panni et altri Lavori di nuova Invenzione»<sup>44</sup>, sulla base delle disposizioni faticosamente elaborate nella seconda metà del XVII secolo<sup>45</sup>, poiché «con la novità» risulta «più vivo il negozio», regola la concessione di privilegiate, senza peraltro incentivarle: la durata è genericamente ridotta ad un solo anno, e la severità dei controlli predisposti sui nuovi tessuti è tale da quasi vanificare ogni reale tentativo di «fare invenzione nuova». Così anche la norma «Delle Opere e suo Irasciempio»<sup>46</sup> è il perfezionamento di un principio, già espresso negli Statuti del 1432, imposto dalla diffusione dei velluti operati, la cui produzione complica i rapporti tra tessitore e imprenditore; i cartoni ed i disegni, infatti, sono di proprietà del setaiolo e rappresentano spesso un investimento di capitale per il quale il mantenimento dell'esclusiva è fondamentale.

Il complesso della normativa tecnica (otto capitoli) presenta invece solo disposizioni che sono la puntuale codificazione degli innumerevoli decreti dedicati a questo settore durante tutto il XVI ed il XVII secolo<sup>47</sup> ed i vari capitoli

<sup>41</sup> *Leggi e ordini per l'Arte della seta, recompile cit.*, pp. 96-97 e 121-122.

<sup>42</sup> Cfr. P. MASSA, *L'Arte genovese della seta cit.*, pp. 82-86 e 183-198.

<sup>43</sup> *Leggi e ordini per l'Arte della seta, recompile cit.*, p. 95.

<sup>44</sup> *Ibidem*, pp. 86-87.

<sup>45</sup> Vedi *supra*, par. 2.

<sup>46</sup> *Leggi e ordini per l'Arte della seta, recompile cit.*, pp. 105-106.

<sup>47</sup> Si veda, per un loro esame dettagliato, P. MASSA, *L'Arte genovese della seta cit.*, pp. 159-182 e G. SIVORI *cit.*, p. 911 e sgg. Per un confronto dell'applicazione e dell'osservanza nella pratica della complessa normativa statutaria, vedi P. MASSA, *Un'impresa serica genovese della prima metà del Cinquecento*, Milano 1974 e IDEM, *La liquidazione della «volta da seta» di Bartolomeo di San Michele: aspetti tecnici ed economici*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XIX, 1979, pp. 147-206.

attestano quindi esclusivamente una operazione di riordinamento e di ristrutturazione di norme preesistenti sulle varie lavorazioni e sugli strumenti<sup>48</sup>. Lo stesso si può osservare per le prescrizioni rivolte a reprimere le frodi ed i furti (sette capitoli)<sup>49</sup>, anche se in questo settore lo sforzo di sintesi è forse maggiore e tende a porre in evidenza alcuni principi su cui ormai la corporazione basa il proprio comportamento, come quello relativo alle delazioni, che nel capitolo «De' Denunziatori, denunzie, e loro premio» risultano non solo ricompensate, ma incentivate e protette<sup>50</sup>.

Degli altri cinque capitoli atipicamente collocati in questa seconda parte<sup>51</sup>, due meritano un breve cenno: il primo, «Circa il modo di pagar le Mercedi»<sup>52</sup> è composto da sei soli commi, ma è il punto di arrivo del lungo contrasto che ha visto per tre secoli in contrapposizione manodopera ed imprenditori sull'uso nelle retribuzioni del truck-system, di cui viene sancito il divieto<sup>53</sup>. Il secondo, «De' Privilegi et Esenzioni dell'Arte»<sup>54</sup>, è esemplare nel chiarire la tradizione statutaria dell'Arte. In esso risultano codificati due privilegi fiscali di cui godono i setaioli e di cui non si fa cenno negli Statuti del 1432: il diritto di non essere «obbligati di manifestare con giuramento le compre e vendite da essi fatte di seta... a collettori...» delle gabelle, e quello di poter rifiutare di far compiere a questi esattori qualsiasi atto di «inventario, per-

---

<sup>48</sup> *Leggi e ordini per l'Arte della seta, recompile* cit., pp. 57-85 e 107-109: «De' Panni di seta, loro costruzione, Portate, Larghezza e Peso», composto di ben 64 commi; «De' velluti e loro costruzione», con 23 commi dedicati solo a questo tessuto; «Delle tinte», con 16 commi, di cui 10 sono dedicati al rosso; «De' Filatoi ò siano Vareghi»; «De' Pettini»; «Dell'argento et oro filato»; «Del Marco»; «Delle Cimosse».

<sup>49</sup> *Ibidem*, pp. 88-94, 98-104 e 106.

<sup>50</sup> *Ibidem*, p. 106.

<sup>51</sup> Tre dei Capitoli concernono: il rispetto delle festività (su cui vedi nota <sup>(32)</sup>); i compensi del notaio, secondo il tipo di atto («Della Mercede che dovrà pagarsi al Cancelliere della loggia della seta»); le spese dell'Arte, ripartite dal Magistrato annualmente tra i soci «secondo le cognizioni che hanno di ogni seatiere, degli affari e negozi di sua volta e Bottega» («Come debbano essere ripartite le spese da farsi per l'Arte e chi debba farle»). *Ibidem*, pp. 115-16; 119-20; 123-25.

<sup>52</sup> *Ibidem*, pp. 125-26.

<sup>53</sup> Su questo complesso problema nell'ambito dell'industria serica, vedi P. MASSA, *L'Arte genovese della seta* cit., pp. 137-44 e IDEM, *Un'impresa serica* cit., pp. 111-151. Il divieto risulta peraltro comunemente disatteso e le controversie sull'argomento sono frequenti, dando origine anche a disquisizioni giuridiche sulla legalità delle procedure e sull'appellabilità delle sentenze. Si veda, ad esempio, *Miscellanee giuridiche*, cit., B.G.B., vol. 12, alleg. n° 39, pp. 902-917, *Causa vertente su un appello contro una sentenza del Magistrato della Seta*, Genova 1733.

<sup>54</sup> *Leggi e ordini per l'Arte della seta, recompile* cit., pp. 117-18.

quisizione o cose simili» nelle proprie botteghe<sup>55</sup>. Per il periodo tra le due compilazioni statutarie, i privilegi si desumono dai verbali di numerosi processi: queste prerogative vengono cioè riconosciute dalla prassi giurisprudenziale prima di essere recepite e normativamente definite negli Statuti, che solo in una fase successiva colmano il vuoto normativo.

4. *La riforma del 1785*. Di soli cinquant'anni posteriore alla redazione del 1737 è, nel 1785, una terza stesura dell'ordinamento dell'Arte della seta, che tradisce una sollecitudine inusitata se confrontata al disinteresse per ogni organica consolidazione normativa che caratterizza i tre secoli precedenti, durante i quali le variazioni organizzative e tecniche sono state importanti e più frequenti rispetto alle poche registrate nei decenni successivi al 1737<sup>56</sup>.

Le motivazioni che sottostanno all'emanazione di questa seconda edizione settecentesca — le cui norme, più note ed utilizzate dalla storiografia, anche perchè date alle stampe, hanno una vigenza assai limitata nel tempo — sono ben diverse da quelle della precedente redazione, meno nota, e come si è detto, rimasta manoscritta. Nel 1785 siamo infatti di fronte ad un tentativo, da parte dello Stato, di porre rimedio alla crisi dell'attività manifatturiera nel settore serico: sotto la spinta delle idee nuove che, sia pure senza traumi, lentamente conquistano alcuni gruppi socialmente ed economicamente in primo piano all'interno della Repubblica, si cerca di svecchiare l'ordinamento economico-giuridico dell'Arte e di dare maggiore respiro a nuove iniziative.

Stampata nel 1785, ma «ponderata con lungo esame» e redatta da una Deputazione eletta nell'agosto del 1782<sup>57</sup>, la nuova normativa si colloca temporalmente negli stessi anni che vedono a Genova la fondazione della Società Patria delle Arti e Manifatture (1786)<sup>58</sup> e l'inizio delle operazioni della Cassa di Sconto (1785)<sup>59</sup>, espressioni entrambe dell'aristocrazia più illuminata.

L'origine contingente è, nell'agosto del 1781, una delle innumerevoli suppli-  
che dei tessitori di seta per ottenere maggiori facilitazioni nello svolgi-

---

<sup>55</sup> Cfr. P. MASSA, *L'Arte genovese della seta* cit., pp. 91-96.

<sup>56</sup> *Leges et Ordinationes* cit., cc. 441 r.-446 r.

<sup>57</sup> *Le Leggi dell'Arte della seta riformate* cit., p. 4 e p. 59.

<sup>58</sup> M. CALEGARI cit., p. 3 e p. 91 e sgg.

<sup>59</sup> M.G. MARENGO, *Una libera banca di sconto a Genova nel XVIII secolo*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», LIII, 1926, p. 173. Gli anni intorno al 1785 rappresentano il periodo aureo del capitalismo finanziario genovese nel Settecento. Cfr. G. FELLONI, *Gli investimenti finanziari genovesi in Europa tra il Seicento e la Restaurazione*, Milano 1971, p. XVI e *passim*.

mento del lavoro autonomo<sup>60</sup>. In tale occasione la Deputazione preposta all'esame delle contrastanti posizioni di manifatturieri ed imprenditori allarga la propria analisi alle cause del «decadimento dell'arte»<sup>61</sup> e, dopo aver compiuto una dura requisitoria nei confronti del sistema organizzativo dell'industria, ne propone la riforma globale da delegare ad una apposita Giunta:

«... Che nello stato presente più non sono adattate quelle Leggi che lo erano nei secoli trascorsi.

Che non è più adattato il sistema e l'amministrazione che tuttavia continua sopra tutte le manifatture delle sete.

Che la pratica di cui si tratta richiederebbe un nuovo totale sistema.

E che potrebbe convenire il promoverlo per mezzo di provvidenza straordinaria, come sarebbe quella [Derogando a tutte quante le Leggi e regolamenti che riguardano tutta l'arte e manifatture tutte della seta] di conferire ampia facoltà ad una Giunta di più Sogetti, duratura per un tempo ristretto e necessario, con stabilire nuovi ordini e regolamenti addattati alle circostanze ed al pubblico bene»<sup>62</sup>.

La Giunta predisposta l'anno successivo dai Serenissimi Collegi è di assoluto prestigio, politico e sociale: nove persone «tre de' quali Togati» (cioè componenti dei Collegi stessi, le più importanti Magistrature della Repubblica)<sup>63</sup> e sei «Magnifici» appartenenti al Minor Consiglio<sup>64</sup>. Per la prima volta nella storia dell'Arte gli imprenditori serici non provvedono quindi in maniera esclusiva a modificare la propria organizzazione. La scelta politica dei Collegi è inoltre ulteriormente quali-

<sup>60</sup> ARCHIVIO DI STATO DI GENOVA (da ora A.S.G.), ms. Biblioteca, *Leggi 1780-89*, cc. 59 r. - 60 v.

<sup>61</sup> L'analisi non individua altre cause che siano diverse da quelle tradizionali. *Ibidem*, c. 62 v.: «La deputazione ha principalmente rimarcato il decadimento dell'arte sudetta non può nè deve attribuirsi solamente alla molteplicità delle fabbriche forastiere, all'estrazione dal Dominio... delle trame e sete nostrali e all'introduzione e vendita in Città degli esteri panni, ma bensì al discredito universale per la dolosa costruzione dei panni... e all'indolenza di chi è destinato a questo Dipartimento e non vi pone riparo».

<sup>62</sup> *Ibidem*, c. 63 r..

<sup>63</sup> G. FORCHERI, *Doge, Governatori, Procuratori, Consigli e Magistrati della Repubblica di Genova*, Genova 1968, p. 60 e sgg.

<sup>64</sup> Alla Giunta viene prescritto di deliberare «col concorso almeno di sei voti favorevoli»; è inoltre stabilito che «la durata della detta Giunta e delle facoltà della medesima si estenda ad anni due dal giorno della deliberazione del Gran Consiglio, e prorogabili per un altro dal Minore Consiglio con due terzi de' voti...». (A.S.G., cit., *Leggi 1780-89*, cc. 60 v. - 61 r., agosto 1782).

ficata dalle persone designate<sup>65</sup>: due ex Dogi (Agostino Lomellino q. Bartolomeo e Giuseppe Lomellino q. Nicolò) tra i «Togati»<sup>66</sup>; un futuro Doge (Giuseppe M. Doria q. Francesco)<sup>67</sup> e cinque ex Senatori tra i «Magnifici»<sup>68</sup>, tutti aperti alle nuove iniziative, tanto che cinque di essi compaiono nei «Cataloghi dei Soci» della Società Patria delle Arti e Manifatture già nei primi anni della sua fondazione<sup>69</sup>.

Lo scopo che i nove si prefiggono durante i tre anni di lavoro «essendosi alterate così in questo che negli esteri Stati le circostanze» è quello di provvedere a «quelle riforme che nelle circostanze de' tempi presenti... essere possano di comodo e di utilità...» ma il loro disegno innovativo traspare chiaramente dall'affermazione di «aver ponderata con lungo esame la convenienza del sistema da adottarsi, attemperando gli antichi ordini all'esigenza della età presente...»<sup>70</sup>: le «Leggi dell'Arte della seta» del 1785 sono infatti *riformate*, anche se la necessità di un riordinamento è menzionata dai Deputati che sembrano ignorare le «Leggi... *recompilate*» del 1737<sup>71</sup>.

Proprio dal confronto dei due testi vengono in luce gli elementi nuovi introdotti nel 1785. Il nuovo «Codice», al di là dello stile più sintentico ed incisivo con cui è redatto e del più ridotto numero di capitoli (43 invece di 53) in cui è diviso, privilegia la normativa tecnica ed i rapporti con gli artigiani rispetto all'organizzazione amministrativa della corporazione. Quest'ultima, a cui è dedicata la seconda parte del testo<sup>72</sup>, subisce la maggiore ristrutturazione quantitativa, ma rimane quasi invariata nella sostanza. Risulta accentuato, però, il controllo pubblico all'interno dell'associazione degli imprenditori, mediante un notevole ampliamento ed una specificazione dei compiti del Magi-

---

<sup>65</sup> *Le Leggi dell'Arte della seta riformate* cit., p. 4.

<sup>66</sup> Il terzo «togato» è Marco Antonio Gentile q. Filippo. Su questi personaggi si veda P.L. LEVATI, *I Dogi di Genova e vita genovese (dal 1771 al 1797)*, Genova 1917, pp. 27 - 31 e A.M.G. SCORZA, *Le famiglie nobili genovesi*, Genova 1924, p. 114 e p. 140.

<sup>67</sup> P.L. LEVATI cit., pp. 62-76 e A.M.G. SCORZA cit., p. 89.

<sup>68</sup> Si tratta di Domenico Pallavicino, q. Ex. Paolo Geronimo, Gio. Bernardo De Fornari q. Giovanni, Lanfranco Grimaldo q. Nicolò, Giò Francesco Scaglia q. Giovanni e Carlo Lomellino di Agostino, su cui v. A.M.G. SCORZA cit., pp. 103, 124, 140, 178.

<sup>69</sup> M. CALEGARI cit., pp. 136-38.

<sup>70</sup> *Le Leggi dell'Arte della seta riformate* cit., pp. 3-4.

<sup>71</sup> «... al Codice della primitiva istituzione furono di tempo in tempo aggiunti nuovi Ordini e Capitoli... finchè essendone di molto cresciuto il numero... è stato giudicato conveniente di tutta riassumerla in nuovo Codice, inserendo in un solo corpo tutti gli ordinamenti in diverse epoche emanati...». *Ibidem*, p. 3.

<sup>72</sup> «Degli Uffici dell'Arte» (*Ibidem*, pp. 38-58). In pratica, in diciannove capitoli vengono ristrutturate le norme di ventidue capitoli dell'edizione precedente.

strato della Seta — cioè dell'organo dell'Arte presieduto da un «Togato» eletto dai Senatori e quindi in grado di garantire l'osservanza degli indirizzi di politica generale — a scapito delle autonome prerogative tradizionali dei consoli e dei consiglieri, di cui, in particolare, risulta nettamente ridimensionata la giurisdizione criminale<sup>73</sup>.

La Deputazione sembra in realtà orientata verso riforme che siano contemporaneamente innovative ed in breve tempo operative, con una particolare attenzione verso le norme che possono influenzare il commercio e l'organizzazione industriale. Così, pur lasciando quasi invariate, rispetto al 1737, le prescrizioni relative all'ingresso nell'Arte ed all'apprendistato, compresa la parziale chiusura agli stranieri<sup>74</sup>, ne riduce automaticamente di molto la portata non solo non ponendo più limiti al numero dei garzoni, ma annullando in pratica il monopolio dei setaioli in campo commerciale mediante l'introduzione del principio della «libertà di commercio»:

«Sebbene il setaiolo abbia privatamente l'esercizio dell'Arte della Seta, non potrà impedire che qualsivoglia altra persona possa comprare e vendere Sete, o permutarle per via di negozio, come si usa, e conviene alla libertà di commercio»<sup>75</sup>.

A questo principio si devono anche l'abrogazione dei divieti di esportare l'Arte e di introdurre tessuti esteri nel territorio della Repubblica, già peraltro obsoleti per le mutate condizioni della manifattura, e la rinuncia all'inutile e

---

<sup>73</sup> *Ibidem*. pp. 39-43. Risulta inoltre portato da tre a quattro anni l'intervallo di tempo che deve intercorrere tra due successive designazioni al consolato della stessa persona (*Ibidem*, pp. 44). Già verso la metà del secolo, del resto, è ormai a quest'organo che compete di rappresentare la corporazione anche nelle controversie in cui essa è parte civile, come nella curiosa vicenda di cui è traccia in *Miscellanea Giuridiche*, cit., B.G.B., vol. 13, alleg. n° 19, pp. 497-518, dal titolo «*La Cantina ridotta in Sepoltura dalli R.R.P.P. delle Scuole Pie contro il Dritto Pubblico e Privato del Magistrato Ecc.mo e Pr.mo della Seta. Esposizione di Fatto e Difesa delle Ragioni che assistono al Medesimo Ecc.mo e Prest.mo Magistrato per il proseguimento della sua Fabbrica. Con la rimozione delli Cadaveri in detta Cantina nascostamente intrusi*, in Genova 1756, Dalle Stampe di Paolo Scionico.

<sup>74</sup> Si veda parag. 4. L'unica concessione è nell'aver eliminato l'obbligo della maggioranza qualificata nell'approvazione, al termine dei sei anni di apprendistato.

<sup>75</sup> *Le Leggi dell'Arte della seta riformate* cit., p. 9. Nella stesura del 1737 (*Leggi e ordini per l'Arte della seta, recompilate* cit., p. 37) il capitolo prescrive che «Ad essi seatieri solamente, e non ad altri sarà lecito l'essercizio dell'Arte della seta in tutto come viene disposto nel Cap. 2° del primo libro: nè altri potranno intromettersi». Nel comma successivo è prevista una deroga per il solo commercio all'ingrosso di pezze di tessuto. Molto più rigide ancora le norme del capitolo «*Qui non est de arte non possit eam exercere neque de ea se intromittere in utilem*» del 1432. G. MORAZZONI cit., pp. 110-111.

disattesa protezione verso i semilavorati<sup>76</sup>, la cui esportazione è invece in grado di alimentare un commercio di notevole rilievo.

Importanti conseguenze in campo commerciale, ma anche nel settore industriale, ha poi la liberalizzazione del sistema di fabbricazione di quasi tutti i tessuti<sup>77</sup> che rivoluziona la plurisecolare tradizione dell'Arte nel nome dei tempi nuovi:

«Essendosi conosciuto per lunga speranza che li compratori de' panni di seta più si compiacciono della vaghezza che della durata dei panni medesimi, e che anzi la brevità della loro durata e la inclinazione commune alla varietà tengono in esercizio ed in emulazione le Fabbriche...»<sup>78</sup>.

Il provvedimento, troppo tardivo per poter produrre effetti di rilievo a favore dell'industria ormai in pieno declino, ma che rispetto alle norme del 1737 permette di produrre «senza prescrizione di peso, nè di misura» quasi quaranta varietà diverse di tessuto<sup>79</sup>, esclude peraltro i velluti ed i damaschi, nei confronti dei quali risulta confermata la normativa tradizionale anche se formalmente ristrutturata<sup>80</sup>. A parte questo qualificante intervento che dopo un plurisecolare immobilismo costituisce il tentativo ormai disperato di adeguare la produzione alla domanda, specialmente estera, la Giunta non entra nel merito delle residue prescrizioni relative alle altre fasi del processo produttivo, che, anche se alquanto obsolete<sup>81</sup>, sono di norma meno rigide di quelle concernenti la tessitura<sup>82</sup>.

I Deputati dimostrano invece una sensibilità sociale alquanto opportunistica nell'inserire nel capitolo sul «Modo di pagare le Mercedi» ai vari manifatturieri un nuovo comma che prevede la possibilità di vari gradi di ricorso per

---

<sup>76</sup> *Le Leggi dell'Arte della seta riformate* cit., p. 35.

<sup>77</sup> Si veda anche G. GIACCHERO, *Economia e Società* cit., pp. 343-45.

<sup>78</sup> *Le Leggi dell'Arte della seta riformate* cit., p. 27.

<sup>79</sup> Vedi nota (47). Il provvedimento rende automaticamente inutile anche tutta la faraginoso normativa sulla diversità delle cimose dei vari tipi di tessuto, così come semplifica notevolmente le prescrizioni sulle frodi e sulla loro prevenzione e punizione.

<sup>80</sup> *Le Leggi dell'Arte della seta riformate* cit., pp. 20-26 («De' Velluti e loro costruzione», in 18 commi e «Peso stabilito per li Velluti», in 2 commi) e pp. 26-27 («De' Damaschi», in un'unico comma). Si veda anche nota (43).

<sup>81</sup> L'industria serica genovese durante il XVIII secolo è caratterizzata da una situazione di arretratezza tecnica che, ad esempio, per quanto concerne la filatura, vede i filatoi alla piemontese introdotti in città solo alla metà del secolo, per «iniziativa di patrizi zelanti del ben pubblico» a cui si accodano imprenditori del ceto non ascritto. L. BULFERETTI - C. COSTANTINI cit., pp. 69-70.

<sup>82</sup> *Le Leggi dell'Arte della seta riformate* cit., pp. 15-20, 29, 31, 33-34.

ottenere il pagamento di retribuzioni dovute ma non riscosse<sup>83</sup>: in questo caso si tratta del recepimento di un nuovo indirizzo di politica generale con finalità sociali, poichè proprio di quegli anni (1780) è l'istituzione a detto scopo di una «Giunta deputata a far pagare gli operari et artisti»<sup>84</sup>.

Anche se la limitata vigenza e gli eventi politici successivi non permettono di giudicare i risultati della riforma del 1785, rimasta del resto, oltre che parziale, troppo isolata nell'ambito della struttura economica genovese, essa è testimone della timida apertura di una parte dell'aristocrazia ai nuovi orizzonti politici, sociali e tecnico-produttivi che altrove il riformismo settecentesco ha spalancati. Ed ancora una volta, come elemento caratteristico, nel bene e nel male, della vita cittadina, è l'industria serica che funziona da banco di prova per la sperimentazione dei nuovi indirizzi economici.

5. *Le Arti durante la Repubblica Ligure*. Alcuni dei principi recepiti negli Statuti dell'Arte genovese della seta del 1785 anticipano in parte i punti che poco più di un decennio dopo saranno presi dalla Repubblica Ligure a fondamento del suo programma in materia economica<sup>85</sup>. I mutamenti sopravvenuti non possono in realtà considerarsi economicamente e socialmente traumatici: le soluzioni adottate non vanno al di là di un riformismo legislativo tipicamente settecentesco e, come i nuovi Statuti degli imprenditori serici non riescono a fermare il progressivo decadimento dell'industria ed il processo di ruralizzazione della tessitura<sup>86</sup>, così le sollecitazioni ideologiche per un libero mercato della forza lavoro, in armonia con i conclamati principi di libertà individuale anche nell'iniziativa economica, non riescono a sortire gli effetti di progresso e di propulsione che sono nei voti di chi li propugna.

Per lungo tempo si rimane soltanto allo stadio delle intenzioni<sup>87</sup> e l'art. 388 del progetto di riforma del 1797, poi recepito dall'art. 374 della nuova

---

<sup>83</sup> *Ibidem*, p. 33.

<sup>84</sup> Cfr. G. GIACCHERO, *Economia e società* cit., pp. 318-19.

<sup>85</sup> Cfr. M. DA PASSANO, *Il processo di costituzionalizzazione nella Repubblica Ligure (1797-1799)*, in «Materiali per una Storia della Cultura Giuridica» raccolti da G. Tarello, III (1973), fasc. I., pp. 79-260, con l'ampia analisi di bibliografia generale e locale, e G. ASSERETO, *La Repubblica Ligure. Lotte politiche e problemi finanziari*, Torino 1975. Per una critica all'ordinamento corporativo da parte di un illuminato esponente del patriziato genovese, di poco anteriore alla Repubblica democratica, vedi G. SERRA, *La scienza del commercio. Trattato Istorico - Economico - Politico*, Genova 1793-94, II, pp. 81-83.

<sup>86</sup> Su questo argomento vedi da ultimo P. MASSA, *La «fabbrica dei velluti»* cit., p. 57 e sgg., e la bibliografia ivi citata.

<sup>87</sup> M. DA PASSANO cit., pp. 138-140.

Costituzione, si limita quasi unicamente ad enunciazioni di principio: le corporazioni, seppur considerate «lesive della libertà e sommamente nocive al progresso delle scienze e dell'industria nazionale», continuano ad essere provvisoriamente conservate. Ancora nel 1798, malgrado l'affermazione della libertà di intraprendere qualsiasi attività economica, si riconfermano particolari vantaggi per coloro che già siano immatricolati in un'Arte e l'obbligatorietà per tutti dei vecchi regolamenti<sup>88</sup>.

L'intento innovatore, sia nel caso della singola corporazione, sia in quello della politica generale della Repubblica, non ha quindi avuto la capacità d'imporre strutture ed organizzazioni economiche alternative. Per lungo tempo, infatti, anche per i successivi ed incalzanti avvenimenti politici e bellici che non permettono il perfezionamento dei vari programmi, le corporazioni continuano a riunirsi in assemblea, sotto la presidenza del «cittadino Ispettore»<sup>89</sup>, presso il Comitato degli Edili, ora preposti al loro controllo. Ancora nel 1801 l'«ex-arte» dei tessitori da velluto e numerose altre eleggono in quella sede gli «invigilatori» ed i «sottovigilatori» che hanno sostituito i consoli ed i consiglieri delle Arti<sup>90</sup>.

Si tratta non tanto e non solo di un fenomeno di costume e di una consuetudine difficile da radicare, ma del persistere di una serie di esigenze legate ad una economia debole che non ha trovato strumenti di protezione alternativi o capacità di rinnovarsi. L'ordinamento corporativo scompare nei decenni successivi suscitando però nella manodopera il timore della concorrenza e la richiesta di difesa<sup>91</sup>.

L'affermarsi di tecniche di produzione nuove e di una mentalità imprenditoriale più moderna non può infatti essere l'effetto immediato di un provvedimento legislativo ma richiede tempi lunghi e strutture adeguate. Per questa ragione la nostalgia del passato torna sovente a manifestarsi, prima che diventino apprezzabili e definitivi i vantaggi del nuovo sistema produttivo<sup>92</sup>.

---

<sup>88</sup> *Ibidem*, pp. 140-141 e G. ASSERETO cit., pp. 85-86.

<sup>89</sup> A.S.C.G., *Repubblica Ligure*, N.1., *Comitato degli Edili, Verbali 24 luglio 1798 - maggio 1800*.

<sup>90</sup> A.S.C.G., *Fogliazzo delle Arti*, n° 646 (1788-1802). Su questo periodo vedi G. ASSERETO, *Genova e la Liguria nell'anno 1800. Crisi bellica e trasformazioni politiche*, in «Miscellanea Storica Ligure», VIII, 1977, pp. 3-51 e IDEM, *I gruppi dirigenti liguri tra la fine del vecchio regime e l'annessione all'impero napoleonico*, in «Quaderni Storici», XIII (1978), fasc. I, pp. 73-95.

<sup>91</sup> G. DORIA, *Investimenti e sviluppo economico a Genova alla vigilia della prima guerra mondiale*, vol. I: *Le premesse (1815-1882)*, Milano 1969, p. 16. Sulla restaurazione del 1814 e la definitiva abrogazione nel 1841 della regolamentazione industriale e corporativa, vedi anche E. GRENDI, *Genova nel Quarantotto*, in «Nuova Rivista Storica», XLVIII (1964), pp. 307-350.

<sup>92</sup> M. CEVASCO, *Statistique de la ville de Gênes*, Gênes 1838, p. 282 e sgg., e più in generale, L. DAL PANE, *Storia del lavoro* cit., p. 284.

